

D.P.C.M. 12 settembre 2006: Costituzione del Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione.

(Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2006)

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;

Vista la legge 23 luglio 2003, n. 229;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto l'art. 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80;

Visto l'art. 1, commi 22-bis e 22-ter del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Ritenuto di provvedere alla costituzione del Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione;

Sentiti i Ministri interessati;

Decreta:

Art. 1. - Costituzione del Comitato

1. Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, di seguito denominato: «Comitato».

Art. 2. - Presidente e componenti

1. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che può delegare le relative funzioni al Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione.

2. Il Comitato è composto dal Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, dal Ministro per le politiche europee, dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri.

3. Ogni componente del Comitato può delegare la propria partecipazione ad un Vice Ministro o ad un Sottosegretario.

4. Alle riunioni del Comitato, in base agli argomenti da trattare, possono essere invitati altri Ministri, nonché esponenti del sistema delle autonomie, rappresentativi degli altri livelli di governo.

5. Segretario del Comitato è il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3. - Supporto tecnico e segreteria del Comitato

1. Il supporto tecnico al Comitato è assicurato dall'Unità per la semplificazione, di cui all'art. 22-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

2. Il Segretario del Comitato, che può farsi assistere da componenti dell'Unità per la semplificazione, si avvale di una segreteria, composta da non più di tre unità di personale, costituita nell'ambito dell'Ufficio del Segretario generale.

Art. 4. - Compiti e funzioni

1. Il Comitato predispose, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione per l'anno successivo, individuando per ciascun obiettivo il soggetto o i soggetti responsabili per il suo conseguimento. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, è approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere.

2. Il Comitato coordina l'attività di realizzazione degli obiettivi del piano di azione da parte dei singoli responsabili, assicurando la coerenza delle varie iniziative e verifica periodicamente, con il supporto dell'unità per la semplificazione e del Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il loro stato di attuazione, che viene reso pubblico ogni sei mesi.

3. Al Comitato sono sottoposte, per un esame preventivo all'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, le iniziative normative con prevalente finalità di semplificazione ed in particolare del disegno di legge di semplificazione. Nei lavori parlamentari relativi a detto disegno di legge il Governo è rappresentato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, designato dal Presidente del Consiglio, e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

4. Il Comitato svolge, inoltre, funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualità della regolazione. Nell'esercizio di tali compiti il Comitato provvede a:

a) richiedere un approfondimento dell'esame delle iniziative normative del Governo in caso di proposte che non appaiano necessarie o giustificate relativamente al rapporto tra costi e benefici o alla coerenza con gli obiettivi del piano di azione annuale di cui al comma 1;

b) individuare e sostenere iniziative non normative di semplificazione, anche tramite progetti di innovazione tecnologica o amministrativa, di comunicazione e di formazione;

c) monitorare, con le opportune procedure di verifica di impatto, l'efficacia delle misure di semplificazione introdotte e della loro effettiva applicazione, e prospettare, ove necessario, interventi correttivi;

d) convocare periodicamente il tavolo permanente per la semplificazione, di cui all'art. 5, individuare altre forme e modalità stabili di consultazione con le organizzazioni rappresentative degli interessi della società civile, e prevedere, ove possibile in via elettronica, forme di pubblicizzazione di tale attività, coordinando la consultazione in via telematica di cui all'art. 18 della legge 29 luglio 2003, n. 229, ed all'art. 55 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L'unità per la semplificazione assicura il supporto tecnico alle attività di consultazione.

5. Il Comitato assicura, infine, il costante raccordo con gli altri soggetti istituzionali e con gli altri livelli di governo in tema di semplificazione e di qualità della regolazione.

Art. 5. - Tavolo permanente per la semplificazione

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito, presso la Conferenza unificata, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, il Tavolo permanente per la semplificazione, composto dai rappresentanti delle categorie produttive e delle associazioni di utenti e consumatori, nonché da rappresentanti dei Ministeri, della Conferenza dei presidenti delle regioni, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM. [1] Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(1) Per la costituzione del Tavolo permanente per la semplificazione, vedi il D.P.C.M. 8 marzo 2007.